Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

In data 16 settembre 2010 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della REXEL ITALIA S.P.A, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24, L. 223/91.

Sono presenti:

- per la REXEL ITALIA S.P.A, Maria Laura Gortan, assistita da Carmine Camerota;
- per la UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO, Emanuela Cambrini;
- per la FILCAMS-CGIL Nazionale, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT-CISL Nazionale, Daniela Rondinelli;
- per la FISASCAT-CISL Monza, Luigi Pitocco.

Per la UILTUCS UIL, benché formalmente convocata, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la REXEL ITALIA S.P.A., con sede legale ed amministrativa in Agrate Brianza (MB), svolge attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale elettrico ed affine con un organico pari a n. 468 lavoratori a cui applica il CCNL per dipendenti di aziende del settore terziario (commercio e servizi);
- in data 7 settembre 2009, la Società e le OO.SS. hanno sottoscritto presso la Unione Confcommercio di Milano un accordo per revocare parzialmente la precedente procedura di mobilità che interessava n. 91 lavoratori, attraverso la sottoscrizione di contratti di solidarietà per tutti i n. 474 lavoratori, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 1 ottobre 2009 fino la 30 settembre 2010. I contratti di solidarietà furono adottati anche in previsione del carattere

Milanese-magazzino n. 3, Ravenna-magazzino n. 1, Bologna-magazzino n. 6, Sesto San Giovanni-magazzino n. 6, Villanuova n. 1, Seriate n. 1.

2. I lavoratori occupati nei reparti logistica/magazzini delle sedi di Sesto magazzino, Bologna magazzino e Nova Milanese magazzino saranno collocati in CIGS a rotazione, secondo criteri e periodicità di rotazione che saranno oggetto di confronto tra le Parti.
3. In attesa che venga autorizzata la CIGS, la Direzione anticiperà ai lavoratori le indennità di competenza dell'INPS, con riserva di effettuare gli eventuali successivi conguagli.
4. Ai lavoratori collocati in Cigs verrà riconosciuta la maturazione dei ratei di 13^ e 14^ calcolata sul valore dell'indennità di Cigs corrispondente.
5. Al presente accordo viene allegato l'elenco nominativo dei n. 18 lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale.

MOBILITA' con il criterio della non opposizione

a) Nell'ambito dei profili professionali dichiarati in esubero nella lettera di apertura della procedura di mobilità, verranno collocati in mobilità un numero massimo di 26 lavoratori entro il 30 settembre 2011 - in deroga a quanto previsto dalla legge - ed applicando - in deroga ai criteri di cui all'art. 5 della legge 223/91 - il criterio della non opposizione al licenziamento.
b) Ai lavoratori collocati in mobilità la Società riconoscerà un sostegno economico al reddito nella misura definita con separato accordo e previa sottoscrizione di conciliazioni individuali ex artt. 411 e 410 cpc. Il periodo di preavviso contrattuale in base alle esigenze tecnico/organizzative sarà lavorato o liquidato.

SOLIDARIETA' ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5, Legge 20 maggio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni

1. I contratti di solidarietà di cui al presente accordo avranno la durata di 12 mesi, a decorrere dal giorno 01 ottobre 2010 fino al giorno 30 settembre 2011; essi riguarderanno tutti i 364 lavoratori occupati dalla Società con qualifica di quadro, di impiegato e di operaio assunti full time e part time in tutte le unità locali. Il numero di cui sopra è al netto dei dirigenti e dei lavoratori che sono occupati nei reparti logistica/magazzino delle sedi interessate alla CIGS, dei lavoratori di area logistica occupati nel Centro Logistico di Brescia e di Seriate, dei lavoratori nell'hub di Cesena, dei lavoratori nel reparto information technology e dei lavoratori della Reception di Agrate; la riduzione di orario terrà conto della diversa

organizzazione del lavoro e dell'andamento economico nelle varie sedi e unità produttive, e pertanto, non potrà essere uniforme in tutte le sedi di lavoro. Sono infatti previste, in relazione alle caratteristiche peculiari delle mansioni ed alle problematiche connesse a ciascuna unità locale, n. 2 (due) fasce di riduzione di orario legate a criteri di produttività di cui all'allegato A che è a tutti gli effetti parte integrante del presente verbale di accordo.

2. Al presente accordo viene allegato l'elenco nominativo dei n. 364 lavoratori interessati ai contratti di solidarietà (all. B), con la indicazione delle unità locali e/o dei reparti, nonché della percentuale di minor lavoro previsto rispetto al tempo pieno contrattuale, e con la indicazione per ciascun lavoratore della qualifica e della data di assunzione.
3. Per effetto della istituzione dei contratti di solidarietà, il calcolo della riduzione di orario di lavoro effettivo avverrà su base oraria e/o giornaliera e/o settimanale e/o mensile. Conseguentemente, la riduzione dell'orario di lavoro comporterà che, come previsto dalla legge, per la durata dei contratti di solidarietà, tutti gli istituti legali contrattuali ed aziendali, diretti, indiretti e differiti, saranno riproporzionati all'orario di lavoro ridotto effettivamente prestato; le quote di trattamento di fine rapporto, nella misura dell'intera retribuzione persa, saranno accantonate con addebito all'INPS.
4. Per i lavoratori con rapporto a tempo parziale, in quanto strutturali all'organizzazione aziendale, le percentuali di riduzioni saranno le medesime dei lavoratori assunti a tempo pieno (tenuto conto del minor orario di lavoro singolarmente pattuito), ma il calendario delle ore non lavorate sarà concordato individualmente con ogni interessato in base alle esigenze della sede in cui il medesimo è collocato, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e sarà oggetto di verifica nel corso degli incontri periodici territoriali tra le parti.
5. Le parti si danno atto che ai fini della realizzazione del modello organizzativo di riduzione di orario per il contratto di solidarietà, in via eccezionale e a seguito di accordo sindacale anche territoriale, potrà farsi ricorso a lavoratori con contratto di somministrazione lavoro, per il tempo strettamente necessario.
6. Le Parti si danno, altresì, atto che previo confronto, qualora strettamente necessario ai fini organizzativi, sarà possibile ricorrere a contratti a tempo determinato (sostituzioni di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto).
7. Fermo restando il monte ore di riduzione previsto per ciascuna delle due fasce, in caso di comprovate necessità produttive, la Società, previo confronto tra le Parti, ha facoltà di richiedere il raggruppamento della riduzione oraria giornaliera in mezze giornate e/o in giornate intere dandone le dovute comunicazioni a RSA/RSU ed agli Enti competenti.
8. Le prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario normale contrattuale del CCNL non saranno consentite, salvo i casi eccezionali di comprovata necessità, quali, ad esempio, la

presenza di clienti al banco a pochi minuti dalla chiusura, la redazione degli inventari annuali, esigenze tecnico-commerciali connesse al ricevimento merce ad inizio trimestre/semestre, o altri casi purché concordati preventivamente tra le Parti.

9. La Società si impegna, in attesa delle autorizzazioni amministrative ai contratti di solidarietà istituiti con il presente accordo, ad anticipare ai lavoratori alle normali scadenze di paga la quota parte di indennità di competenza dell'Inps, nella misura in cui questa sarà riconosciuta dall'Inps medesimo; nel caso in cui avesse anticipato importi di misura diversa a quanto riconosciuto dall'Inps, la Società effettuerà gli opportuni conguagli.
10. Le Parti si incontreranno a livello territoriale con periodicità almeno trimestrale (la prima volta entro il 30 novembre 2010), per verificare la applicazione del presente accordo di solidarietà e per valutare l'organizzazione del lavoro, l'andamento aziendale e la situazione complessiva, con l'auspicio di ricondurre l'orario di lavoro – qualora ritenuto possibile – verso una proiezione di tempo pieno, alla scadenza dell'anno di durata dei contratti di solidarietà. Durante gli incontri verranno forniti i dati a consuntivo e preventivo – nel caso in cui dovesse modificarsi la programmazione dell'orario precedentemente stabilita - relativi all'utilizzo dei contratti di solidarietà nonché l'informativa relativa all'andamento della situazione aziendale. Inoltre, le Parti come sopra definite nell'ambito di tali incontri, si confronteranno sull'organizzazione del lavoro per verificare il possibile ricorso a forme di flessibilità utili alla gestione della riduzione d'orario.
11. Non oltre tre mesi prima della scadenza del presente accordo, le Parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica dell'andamento dell'accordo medesimo.

Disposizioni comuni e norme di rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto, le parti rinviano al CCNL per dipendenti di aziende del settore terziario (Commercio e Servizi), ed alle leggi vigenti in materia di lavoro e di previdenza.

La Società si farà carico di presentare le istanze agli Enti competenti, per le pratiche di autorizzazione e per le altre incombenze burocratiche; mentre le OO.SS., le RSU/RSA ed i lavoratori si impegnano fin da ora ad attivarsi celermente per ogni ulteriore richiesta di tipo amministrativo (es.: documentazione personale, eventuali integrazioni anche al presente accordo -qualora necessarie- per il rapido buon fine dell'iter amministrativo, ecc.).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti della legge n. 223/1991, anche mediante la sottoscrizione del presente contratto di solidarietà, e dichiara, altresì, esperito e concluso l'esame congiunto ai sensi del DPR n. 218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Rexel Italia Spa

Per Confcommercio Mi-MB

Per la Filcams-Cgil Nazionale

Per la Fisascat-Cisl Nazionale

Per la Fisascat-Cisl Monza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ALLEGATO A

SCHEMA RIASSUNTIVO PIANO RIDUZIONE ORARIA REXEL		
% riduzione	**A** -9,5%	**B** -17,30%
modalità	2 giornate mese	1 h giorno da valutare se raggruppare in mezze giornate o giornate intere, più una giornata al mese
FILIALI		Arcore Bologna Brescia Buccinasco cesena Ciampino Concorezzo Ferrara Forlì Gessate Lainate Merate Nova Milanse Orzinuovi Parma Piacenza Pomezia Prenestino Ravenna Riccione Rovereto Seriate Sesto San Giovanni Villanuova Viterbo
HUB	Pomezia	
SEDE CENTRALE		Agrate

ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI OCCUPATI IN UNITA' LOCALI O IN REPARTI AZIENDALI AUTONOMI (NON INTERESSATI AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA') DESTINATARI DELLA CIGS/MOBILITA'

SEDE	FUNZIONE	COGNOME	NOME	RUOLO	CONTR	TIPO CON	QUALIF
Nova Milanese	Magazzino	CARLISI	Marco	magazzino	TI	F/T	OPE.
Nova Milanese	Magazzino	KHAN	Sakil	magazzino	TI	F/T	OPE.
Nova Milanese	Magazzino	TAVILLA	Roberto	magazzino	TI	F/T	OPE.
SESTO S.G.	Magazzino	BARBANTI	Davide	magazzino	TI	F/T	IMP.
SESTO S.G.	Magazzino	DALLERA	Federico	magazzino	TI	F/T	IMP.
SESTO S.G.	Magazzino	DIANA	Massimo Carlo	magazzino	TI	F/T	IMP.
SESTO S.G.	Magazzino	SCOTTI	Marco	magazzino	TI	F/T	IMP.
SESTO S.G.	Magazzino	TAVAGLIONE	Marco	magazzino	TI	F/T	IMP.
SESTO S.G.	Magazzino	VERGANI	Carlo Alberto	magazzino	TI	F/T	OPE.
Seriate	Magazzino	CARMINATI	Silvio	magazzino	TI	F/T	OPE.
VILLANUOVA	Magazzino	LOMBARDI	Diego	magazzino	TI	F/T	IMP.
BOLOGNA	Magazzino	ANDRAGHETTI	Roberto	magazzino	TI	F/T	IMP.
BOLOGNA	Magazzino	CHOUKRI	Kaddour	magazzino	TI	F/T	OPE.
BOLOGNA	Magazzino	CORVINI	Daniele	magazzino	TI	F/T	OPE.
BOLOGNA	Magazzino	DONATI	Gianna	magazzino	TI	F/T	OPE.
BOLOGNA	Magazzino	POLLASTRI	Enrico	magazzino	TI	F/T	IMP.
BOLOGNA	Magazzino	STAGNI	Ivan	magazzino	TI	F/T	OPE.
~~BOLOGNA~~ SAVIGNA	Magazzino	BRUNO	Alfio	magazzino	TI	F/T	IMP.